



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 9 del 20/01/2011 -
Determinazione nr. 161 del 20/01/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – G.I.M.I S.n.c. di Dall'Acqua Giancarlo & C.– Rinnovo di autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue provenienti dall'insediamento sito ad Aviano, via Antonio da Pordenone, n. 97.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Giancarlo Dall'Acqua nato a Pordenone il 24.08.1971 e residente in Porcia (PN) via Mamaluch, n.27/A, in qualità di Legale Rappresentante della Società G.I.M.I S.n.c. di Dall'Acqua Giancarlo & C., con sede legale ed operativa ad Aviano (PN), via Antonio da Pordenone, n. 97, ha presentato istanza, datata 19.01.2010 assunta al prot. n. 4835 del 21.01.2010, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 260 del 05.02.2007, successivamente modificata per cambio di titolarità con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 03.03.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 13.01.2011 assunte al protocollo n. 3222 del 18.01.2011;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, di data 19.01.2010 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento acque reflue industriali;
- estratto C.T.R. scala 1:5000;
- nota di data 13.01.2011;

sottoscritti anche dal tecnico abilitato:

- relazione tecnica con allegato C.T.R.;
 - planimetria degli scarichi, scala 1:100 di data gennaio 2010;
- relazione tecnica, sottoscritta dal tecnico della ditta produttrice dell'impianto di depurazione;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 19.01.2010;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alla precedente autorizzazione che presso l'insediamento si effettua attività di distribuzione carburanti e lavaggio delle auto; lo scarico indicato nella planimetria di data gennaio 2010 con il numero 10 è generato dalla commistione di:

- a) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di autoveicoli;
- b) acque meteoriche di dilavamento piazzali dove avvengono le operazioni di scarico autobotti, rifornimento autoveicoli e cambio olio;
- c) acque reflue domestiche sottoposte a trattamento di tipo primario;

i trattamenti per le acque di cui alla lettera a) sono costituiti da:

- decantazione con filtri a coalescenza;
- filtrazione su quarzite (70-75% circa dell'acqua in uscita viene mandata al riutilizzo) e su carboni attivi;

le acque di cui alla lettera b) sono gestite in funzione dell'evento meteorico come:

- acque di prima pioggia (calcolate su un battente di 7 mm di pioggia per l'intera superficie), che vengono accumulate in vasca e successivamente inviate, a comando di sensore di pioggia, al disoleatore;
- acque eccedenti tale battente che affluiscono direttamente al disoleatore dotato di filtro a coalescenza con nuovo pacco lamellare (filtro lamellare FMC12) che garantisce il trattamento in continuo di tutte le acque piovane, come comunicato con nota di data 13.01.2011;

nella planimetria di data gennaio 2010 è individuato il "pozzetto di campionamento acque impianti di lavaggio depurate" e il "pozzetto campionamento acque prima pioggia depurate";

lo scarico avviene su pozzo perdente a letti filtranti e sub-irrigazione in quanto non è presente nella zona la rete fognaria pubblica e "...per un raggio di oltre 1500 metri dal confine non è possibile effettuare lo scarico in acque superficiali ..." e per un eventuale allacciamento "sarebbe necessario passare in terreni di altre proprietà";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 35725 del 16.04.10, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, il Comune di Aviano, l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e chiedendo a quest'ultima di fornire indicazioni in merito agli autocontrolli allo scarico in considerazione dei nuovi prodotti utilizzati per il lavaggio delle auto;

RITENUTO, come proposto da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone con nota di data 23.08.2010 pervenuta in data 24.08.2010 ed assunta al prot. n. 67871 del 01.09.2010, di imporre che vengano effettuati anche i seguenti autocontrolli, oltre a quelli già indicati nella Det. Dir. n. 260/07:

- pH su entrambi gli scarichi parziali,
- solventi organici clorurati, sullo scarico parziale delle acque di lavaggio;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Aviano, con nota assunta al prot. n. 43381 del 26.06.06, ha comunicato che il tratto di via Pordenone prospiciente il distributore carburanti con annesso autolavaggio di proprietà della ditta GIMI S.a.s. non è servito da pubblica fognatura comunale;
- la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico, con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 710,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 195 e 196 del 22.01.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria Provincia, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società GLMI S.n.c. di Dall'Acqua Giancarlo & C., con sede legale ed operativa ad Aviano, via Antonio da Pordenone, n. 97, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su suolo di acque reflue industriali, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni

riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione dello scarico indicati nella planimetria di data Gennaio 2010 sono fissati in corrispondenza:
 - del “*pozzetto campionamento acque impianti lavaggio depurate*” (scarico parziale),
 - del “*pozzetto campionamento acque prima pioggia depurate*” (scarico parziale),
 - dello scarico generale a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
 - b) deve essere rispettata, allo scarico generale e agli scarichi parziali sopra individuati, la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - c) gli scarichi (generali e parziali) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - d) vengano effettuati i seguenti autocontrolli con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività dell'autorizzazione:
 - allo scarico parziale delle acque di lavaggio, almeno sui seguenti parametri: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, pH e solventi organici clorurati;
 - allo scarico parziale delle acque di pioggia depurate, almeno sui seguenti parametri: idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici e pH;
 - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - f) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno alla ditta sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso la ditta;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti

in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 22.01.2015. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Aviano, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/01/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni